

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA

(SCHEMA)

TRA

Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile, di seguito denominata “Agenzia”, con sede amministrativa in via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila, nella persona del Direttore pro-tempore dott. MAURO CASINGHINI, autorizzato alla stipula del presente Protocollo in virtù della D.G.R. n. 258 del 31.08.2020

E

Club Alpino Italiano, Ente Pubblico non Economico, di seguito denominato per brevità “CAI”, con sede in 20124 Milano, via Petrella nr. 19, Codice Fiscale n. 80067550154, legalmente rappresentato dal Presidente Generale pro-tempore Arch. ANTONIO MONTANI, munito dei necessari poteri

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN AMBITO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI DI ORIGINE NATURALE E ANTROPICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TEMATICHE AMBIENTALI DI RECIPROCO INTERESSE INERENTI FENOMENI VALANGHIVI E DI CARATTERE NEVOSO

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che individua la “*protezione civile*” tra le materie di legislazione concorrente;

VISTO il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*” che all’art. 19 c. 2 ha stabilito che a “*decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all’Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge*”;

VISTA la Deliberazione di G.R. del 13 dicembre 2021, n. 822 “*Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della legge regionale Abruzzo n. 46 del 20 dicembre 2019 e s.m.i.*”;

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1992, n. 47 “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghivo*”;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.T. n. 204 Speciale del 29.12.2021 della D.G.R. n. 822/2021, con decorrenza 30.12.2021, l'Agenzia è subentrata nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle strutture dell'ex Dipartimento Territorio - Ambiente in materia di protezione civile regionale;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 *“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”*;

VISTA la Legge 26 gennaio 1963, n. 91 *“Riordinamento del Club alpino italiano”*;

VISTA la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 *“Nuove disposizioni sul Club alpino italiano”*;

VISTO il D.lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO l'articolo 119 del Decreto Legislativo 267/2000 *“Testo Unico degli Enti Locali”* che prevede espressamente la possibilità per *“Comuni, Province ed altri Enti Locali, di stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici ovvero privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”*;

CONSIDERATO che:

- a) l'adempimento degli oneri ascritti in capo alle regioni, nell'ambito del loro ruolo di governo, spesso richiede una organizzazione basata sulle molteplici ed eterogenee attività per le quali diviene strategica ed essenziale la cooperazione tra amministrazioni ed enti diversi che devono interagire con efficacia nella definizione e nell'attuazione dei progetti di intervento di interesse comune;
- b) la leale collaborazione è principio fondamentale contenuto nel Titolo V della Costituzione a salvaguardia dei modelli di cooperazione e integrazione istituzionali;
- c) detto principio ha portata generale anche riguardo alla migliore realizzazione e armonizzazione di interessi comuni tra gli enti soprattutto nella peculiare materia della protezione civile;
- d) la Regione Abruzzo, con la D.G.R. del 4 novembre 2013, n. 793, ha definito gli indirizzi operativi per le attività di competenza in materia di protezione civile;
- e) costituiscono attività di interesse regionale, tra l'altro, quelle volte alla prevenzione dei rischi, l'identificazione degli scenari di pericolosità con l'individuazione areale e puntuale delle fragilità da utilizzare per attività di prevenzione e pianificazione del territorio e ai fini di protezione civile;
- f) la Regione Abruzzo assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, attraverso l'Agenzia regionale di Protezione civile istituita con L.R. n. 46/2019;
- g) l'Agenzia, nel perseguimento delle finalità individuate dalla L.R. 72/1993 e s.m.i., ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale in materia di protezione civile;
- h) nell'ambito del Club Alpino Italiano, il settore disciplinato dalla presente convenzione è affidato alla Struttura Operativa del **Servizio Valanghe Italiano** (di seguito SVI);
- i) l'Agenzia intende favorire la piena e fattiva partecipazione del CAI alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio Nazionale della Protezione Civile;

EVIDENZIATO che il Servizio Valanghe Italiano:

- j) ha lo scopo di perseguire tutte le iniziative atte alla prevenzione degli incidenti da valanga o comunque legate all'ambiente innevato;
- k) opera nell'ambito della struttura centrale del CAI, svolgendo con continuità specifiche funzioni di

- studio, ricerca e diffusione dei risultati, e tecnico-consulenze di supporto all'attività del Sodalizio;
- l) ha compiti statuari di prevenzione in ambiente innevato legati alla consapevolezza del pericolo e del rischio, alla riduzione del rischio e alla gestione del rischio residuo;
- m) sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività affidati dal Club Alpino Italiano;

CONSIDERATO altresì che:

- n) il territorio della Regione Abruzzo si sviluppa in larga percentuale su ambiti montani che, in virtù delle loro peculiarità e caratteristiche geomorfologiche, richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di Protezione Civile;
- o) l'Agenzia e il CAI, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono esaltare il menzionato principio di leale collaborazione e perseguire l'obiettivo di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare la previsione, la prevenzione, la mitigazione, la gestione ed il ripristino, con riguardo a tutti i rischi esistenti sul territorio regionale ed in particolare negli ambiti montani;
- p) l'Agenzia e il CAI ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa, di sensibilizzare Fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per opportune progettualità territoriali;

RILEVATO che per il conseguimento dei suddetti scopi, in particolare, lo SVI:

- q) acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri, aventi analoghi scopi nel campo scientifico;
- r) studia tali informazioni e analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di riduzione del rischio e di autosoccorso in ambiente innevato;
- s) cura e promuove la diffusione di tali conoscenze, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico
- t) collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei Titolari perseguano gli obiettivi della Base Culturale Comune (BCC) e della uniforme metodologia didattica;
- u) organizza corsi di formazione professionale e di aggiornamento, anche in collaborazione con Organismi o Enti pubblici o privati così come stabilito dalla legge 776 del 24.12.1985;
- v) promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri, anche, internazionali;
- w) cura, di concerto con il COE (Centro Operativo Editoriale del CAI), la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;

STABILITO che lo SVI, al fine di una efficiente, razionale e unitaria definizione dei profili della prevenzione e della riduzione del rischio, su richiesta del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del CAI o del Comitato Direttivo Centrale (CDC) del CAI, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:

- iniziative legislative a livello comunitario, nazionale e regionale;
- una normativa nazionale unitaria delle problematiche afferenti la neve e le valanghe, compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di riduzione del rischio e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;

- ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e della riduzione del rischio in ambiente innevato;
- l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche inerente al proprio ambito operativo;

RITENUTO OPPORTUNO:

- sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;
- razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse esperienze elaborate fra gli Associati CAI, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;
- procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate ad un costante miglioramento dell'efficienza del servizio nazionale e locale di protezione civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Agenzia regionale di Protezione Civile e il Club Alpino Italiano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

2. L'Agenzia e il CAI, con la sottoscrizione del presente Protocollo, intendono conseguire ogni utile cooperazione per realizzare attività di comune interesse in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile nonché per la collaborazione su tematiche ambientali di reciproco interesse inerenti ai fenomeni valanghivi;
3. In particolare l'Agenzia e il CAI, tramite il presente Protocollo, intendono consolidare rapporti di collaborazione nei settori della protezione civile e su tematiche ambientali di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, nonché ponendo le premesse per nuove iniziative e azioni di interesse comune di carattere formativo, operativo e tecnico negli ambiti medesimi ovvero in altri affini o contigui, rispetto ai quali le competenze tecnico-scientifiche del CAI possano fornire un valido supporto all'Agenzia per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri, per la valorizzazione delle risorse del territorio e per lo studio degli impatti dei cambiamenti climatici;

A tal fine si impegnano a:

- a) promuovere e diffondere la cultura della montagna e della prevenzione, educazione e riduzione del rischio in ambiente montano, anche attraverso specifiche iniziative;

- b) elaborare atti di indirizzo, con lo scopo di rafforzare le attività in materia di e riduzione del rischio in montagna e protezione civile;
- c) favorire la presenza del CAI nei gruppi di lavoro già istituiti secondo le indicazioni dell’Agenzia, nonché istituire appositi gruppi di lavoro dedicati all’approfondimento di specifiche tematiche relative allo studio della neve e delle valanghe;
- d) rendere disponibili strumenti e conoscenze utili allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione e la prevenzione dei rischi in ambiente montano, nonché alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- e) promuovere eventuali accordi o intese con altre componenti del *Servizio Nazionale di Protezione Civile*, nonché con le strutture operative di cui all’art. 13 del D.lgs. 1/2018, per il miglior raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
- f) promuovere progetti pilota per lo studio delle soluzioni alle problematiche in materia di neve e valanghe;
- g) proporre specifici e condivisi progetti per il potenziamento della capacità operativa;
- h) proporre e promuovere specifici percorsi di formazione in tema di neve e valanghe e mitigazione del rischio, anche al fine di accrescere le competenze, del personale regionale, dei componenti del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.) e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga, nonché la formazione degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, del Collegio regionale Guide Alpine Abruzzo e del Comando Regione Carabinieri Forestale “*Abruzzo e Molise*”;
- i) sostenere la realizzazione da parte degli Enti montani di iniziative di informazione della popolazione sui rischi, anche mediante l’uso dell’innovazione tecnologica, tramite le piattaforme informative, gli strumenti digitali, le mappe georeferenziate, tutti gli strumenti di informazione scelti dall’Agenzia regionale e dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Articolo 3

(Responsabili del Procedimento)

1. Ai fini dell’esecuzione e/o attuazione del presente Protocollo sono responsabili del procedimento:
 - per la Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile, il Direttore;
 - per il Club Alpino Italiano, il Presidente Generale o suo Delegato.

Articolo 4

(Piano pluriennale delle attività)

1. Le attività previste per l’attuazione del presente Protocollo sono dettagliate nel Piano pluriennale delle attività, concordato tra le parti e approvato con opportuno atto.
2. Nel corso di validità del presente Protocollo il Piano pluriennale delle attività potrà essere revisionato e integrato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano pluriennale delle attività è inerente a tematiche generali di cui all’elenco sotto riportato:
 - l’organizzazione di attività formative e informative sul tema della prevenzione e previsione dei fenomeni valanghivi;
 - lo studio e l’implementazione di sistemi di monitoraggio del territorio e per la comunicazione dei fenomeni valanghivi;
 - lo sviluppo, l’affinamento e la manutenzione di sistemi per la visualizzazione e la condivisione di dati da utilizzare nelle attività di prevenzione dei fenomeni valanghivi;
 - lo sviluppo di studi, ricerche e piani operativi su specifici argomenti di interesse comune, anche in ambito comunitario, condotti autonomamente o in collaborazione con altre componenti del sistema di protezione civile e/o enti di ricerca italiani e stranieri;

- l'organizzazione di seminari di studio e di iniziative di divulgazione volte a promuovere la diffusione delle conoscenze della neve e delle valanghe;
- la partecipazione a convegni ed eventi anche organizzati dalla comunità scientifica internazionale sulle tematiche di interesse comune;
- la stesura e la pubblicazione di report scientifici e procedurali sulle tematiche di comune interesse;
- la partecipazione congiunta a programmi e progetti di interesse pubblico finanziati in ambito nazionale o dalla comunità europea o da altri organismi internazionali.

Articolo 5

(Piani integrativi)

1. In relazione alle opportunità o alle esigenze di volta in volta riscontrate, le parti definiscono o aggiornano tramite specifici Piani Integrativi le attività di interesse comune di cui all'articolo 4 da sviluppare tramite singole azioni o progetti, anche di durata pluriennale, che si intendono sostenere in funzione delle priorità comuni, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali e umane all'uopo destinabili.
2. I Piani Integrativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Articolo 6

(Attività e tavolo tecnico)

1. L'Agenzia e il CAI pongono in essere, mediante apposite convenzioni o piani delle attività e tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie all'uopo disponibili, specifiche attività finalizzate allo sviluppo delle azioni di cui all'articolo 2.
2. Per le attività di cui al presente Protocollo, l'Agenzia potrà mettere a disposizione dello SVI, mediante appositi contratti di comodato d'uso gratuito, attrezzature per rilievi nivologici.
3. La preparazione degli accordi e delle attività di cui al punto 1 avviene in seno ad un Tavolo Tecnico che è prioritariamente costituito da n.3 rappresentanti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile e n.2 rappresentanti del Club Alpino Italiano.
4. Al Tavolo Tecnico di cui al punto 2 partecipano anche i sottoscrittori del presente Protocollo se coinvolto direttamente o in caso siano trattate problematiche generali concernenti l'organizzazione strutturale, gestionale e finanziaria.

Articolo 7

(Modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante Accordo sottoscritto dalle parti.

Articolo 8

(Durata e oneri)

1. Il presente Protocollo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite sottoscrizione del nuovo accordo tra le Parti;
2. Il presente Protocollo non prevede oneri a carico delle parti; eventuali progetti o attività a titolo oneroso saranno oggetto di specifici accordi convenzionali sottoscritti dalle Parti previa verifica della disponibilità finanziaria.

Articolo 9

(Tutela dei Dati Personali e dei risultati e diffusione dei prodotti)

1. L’Agenzia e il CAI, al fine di rendere reciprocamente possibile l'adempimento degli obblighi contrattuali e la prestazione di tutti i servizi, dichiarano espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali effettuati dalle Parti o da soggetti all'uopo designati ai sensi della normativa vigente in materia;
2. I singoli contratti o convenzioni conclusi tra l’Agenzia e soggetti terzi saranno stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa l'autorizzazione esplicita di detti soggetti per il trattamento dei loro dati da parte del CAI;
3. Tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente Protocollo rimarranno di proprietà di entrambe le parti in base alla normativa applicabile sul diritto di autore;
4. Ciascuna parte potrà utilizzare i dati e i risultati derivanti dalle attività svolte nel quadro del presente Protocollo in occasione di iniziative rientranti nelle proprie finalità istituzionali, con l'obbligo di indicarne l'origine e di comunicare preventivamente tale intenzione all'altra parte;
5. Entrambe le parti hanno diritto di pubblicare i risultati scientifici secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la fonte dei dati, nonché di inviare all'altra parte copia della pubblicazione;
6. Analogamente, gli elaborati prodotti utilizzando i dati scambiati a seguito del presente Protocollo, saranno di proprietà di entrambe le parti, che potranno utilizzare i risultati derivanti dallo studio solamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
7. Eventuali divulgazioni scientifiche saranno consentite solo previa autorizzazione scritta;
8. È fatto divieto di utilizzo degli stessi per finalità commerciali o comunque non istituzionali;

Articolo 10

(Controversie e disposizioni finali)

1. Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti o, in difetto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Articolo 11

(Efficacia dell’accordo)

1. Il presente Protocollo diviene efficace tra le Parti con la sottoscrizione. Il presente Protocollo è firmato digitalmente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2bis e sue modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Aquila, lì

Per la **Regione Abruzzo**
Agenzia regionale di protezione civile
Il Direttore
(dott. Mauro Casinghini)

Per il **Club Alpino Italiano**
Il Presidente Generale
(Arch. Antonio Montani)